

## ANTICIPAZIONI: AGEVOLAZIONI PER I RESIDENTI IN ZONE TERREMOTATE

Il 15 maggio 2014 è stata pubblicata dall'Agazia delle Entrate la risposta ad un quesito posto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) circa la disposizione contenuta **nell'art. 11, comma 4, del D.L. n.174 del 2012** riguardante la tassazione agevolata delle richieste di anticipazioni per i residenti nelle zone colpite dal sisma nel maggio del 2012.

Agli iscritti alle forme di previdenza complementare è concessa la possibilità di poter richiedere l'anticipazione (per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli, per ristrutturazione della stessa o per "ulteriori esigenze") della posizione maturata applicando in toto il regime previsto per le "spese mediche o condizioni gravissime" anche qualora non fosse rispettato il requisito degli otto anni di iscrizione al fondo; ciò in via transitoria per 3 anni a decorrere dal maggio 2012.

Il citato **articolo 11**, dispone che: *"Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di applicazione della posizione individuale maturata di cui all'art. 11 comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a)<sup>1</sup> del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica (...) Il periodo ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012"*.

Sul tema si era già pronunciata Assofondipensione (l'Associazione dei fondi pensione negoziali) nella circolare del 17 ottobre 2012 proponendo diverse interpretazioni sulla questione; e cioè:

*"- la disposizione fosse da intendersi nel modo seguente: per i soggetti residenti alla data del 22 maggio 2012 nelle province indicate nel predetto articolo 11 ed iscritti a forme di previdenza complementare fosse concessa la possibilità di richiedere le anticipazioni indicate dalle lettere b) e c)<sup>2</sup> dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 252/2005 anche se non fosse rispettato il vincolo degli otto anni di iscrizione al fondo;*

*- a tali anticipazioni sarebbe stato applicato il regime previsto per le anticipazioni di cui alla lettera a) dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 252/2005;*

---

<sup>1</sup> **L'articolo 11, comma 7, lettera a, del D.Lgs. 252/2005 dispone che:** "(...) a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali(...)".

<sup>2</sup> **L'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del D.Lgs. 252/2005 dispone che:** "(...) b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento(...)".

- vengano confermati i limiti massimi del 75% per quanto concerne le anticipazioni indicate nella lettera b) ed il 30% per quelle indicate nella lettera c).”

L’Agenzia delle Entrate, ha risposto confermando l’interpretazione indicata. Ossia, **le forme di previdenza complementare per il triennio 22 maggio 2012 – 21 maggio 2015, possono erogare delle anticipazioni** (per acquisto della prima casa o per interventi sulla stessa e per ulteriori esigenze) **a tutti gli iscritti che risiedano nelle zone colpite dal sisma a condizioni più vantaggiose<sup>3</sup>, anche se non siano decorsi gli otto anni di iscrizione al fondo pensione.** L’Agenzia afferma, inoltre, che **restano inalterate le norme circa i massimi importi richiedibili** e ai motivi delle richieste e che per quanto concerne il requisito della residenza sia da considerarsi la residenza anagrafica alla data del 22 maggio 2012.

L’Agenzia ricorda che le disposizioni contenute nell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 252/2005 si applicano esclusivamente ai soggetti iscritti alle forme di previdenza complementare alla data dal 1 gennaio 2007 ed agli importi maturati a far seguito da tale data; mentre per le prestazioni riconducibili ai montanti maturati precedentemente a tale data valgono le disposizioni previgenti previste per M2<sup>4</sup> e M1<sup>5</sup>.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il **principio generale** da applicare alle anticipazioni, è quello indicato nella circolare 70/E del 2007 che confermando quanto chiarito nella circolare 29/E del 2001 afferma che per l’erogazione delle anticipazioni occorre utilizzare prima il montante maturato al 31 dicembre 2000 (denominato M1), successivamente il montante maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (denominato M2) ed infine il montante maturato a far data dal 1 gennaio 2007 (M3).

L’Agenzia delle Entrate prosegue ribadendo che malgrado questo sia il principio generale, per queste fattispecie specifiche tale modalità di imputazione potrebbe generare una disparità di trattamento tra tutti gli iscritti in quanto la normativa fiscale è condizionata da alcuni parametri, come per esempio l’anzianità di iscrizione al fondo o l’importo dell’anticipazione richiesta.

Per cui per consentire l’uguaglianza del trattamento tra i soggetti colpiti dal sisma e la totalità dei soggetti iscritti alle forme di previdenza complementare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’imputazione degli importi richiesti al fine del calcolo dell’anticipazione, **avvenga, contrariamente a quanto indicato nella circolare 70/E del 2007, imputando prima gli importi maturati in K3, poi il montante maturato in K2 ed infine il montante maturato il K1.**

Quest’ultima disposizione risulta essere di difficile coordinamento specialmente per chi, dal maggio 2012, ha già provveduto alla liquidazione delle anticipazioni secondo il metodo “classico”; per cui è lecito domandarsi come potrà essere ricalcolato il conteggio con i Modelli CUD e 770 già compilati?

<sup>3</sup> Ossia non è prevista l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 23%, bensì del 15% riducibile fino al 9%.

<sup>4</sup> Si tratta del montante maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

<sup>5</sup> Si tratta del montante maturato al 31 dicembre 2000.

Ma vi è di più: come ci si dovrà comportare nei confronti di coloro i quali oltre ad aver richiesto l'anticipazione hanno anche riscattato l'intera posizione individuale?

Come si dovrà procedere per coloro che a seguito dell'erogazione dell'anticipazione con investimento assicurativo hanno già versato l'imposta del 12,50 sulle assicurazioni?

Come ci si dovrà comportare con i percipienti che a causa della nuova fiscalità vedranno essere modificati gli importi erogati?

Infine anche in merito ai montanti questa interpretazione ha generato molte perplessità, infatti secondo la nuova interpretazione occorre che i fondi pensione provvedano a ricalcolare gli zainetti (M1, M2, M3), con le connesse problematiche tecnico-operative e amministrative.

L'Agenzia delle Entrate e la Covip dovranno provvedere al più presto a chiarire i quesiti posti.

**Luca Laurini**

**Giuseppe Cerati**

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

**Con la collaborazione di**

**Stefano Colao**